



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al n. 2/2019 R.G. e promosso da GOLDIN PAOLO MARIA, C.F. GLDPMR81S11E379Z, nato a Ivrea (TO) l'11/11/1981 e residente in Mazzè (TO), Strada Provinciale per Mazzè n. 14

oggetto: accordo di composizione della crisi

1. Con ricorso *ex art. 7 e ss.*, legge 3/2012 depositato il 17/7/2019 il sig. Paolo Maria Goldin proponeva ai creditori, con l'ausilio del dott. Diego Natalino Genta (professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 15, comma 9* della stessa legge) un "accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti" contenente le previsioni di cui all'*art. 7, comma 1*.

Con decreto del 30/8/2019 il Giudice delegato per la trattazione del procedimento richiedeva al ricorrente un'attività integrativa *ex art. 9, comma 3-ter*.

Esaminata l'integrazione documentale, in data 8/11/2019 il Giudice rilevava che la proposta possedeva i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e pertanto fissava dinanzi a sé l'udienza del 22/1/2020, disponendo la pubblicazione della proposta sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea. Con lo stesso decreto il Giudice impartiva le prescrizioni di cui all'art. 10, comma 2, lett. c).

Il professionista effettuava le comunicazioni ai creditori e prima dell'udienza pervenivano "atti di dissenso" di INAIL e Agenzia delle Entrate.

All'udienza del 22/1/2020 il difensore dell'INAIL ribadiva l'opposizione dell'Istituto. Il Giudice sollevava la questione dell'alterazione dell'ordine dei privilegi e di conseguenza onerava il professionista di elaborare un nuovo piano e di comunicarlo ai creditori.

La successiva udienza del 3/4/2020 veniva rinviata a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nelle more, l'Agenzia delle Entrate esprimeva il proprio dissenso anche con riferimento al nuovo piano. Pervenivano altresì le opposizioni di Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Prefettura di Torino.

All'udienza del 18/9/2020 il difensore dell'INAIL evidenziava che l'Istituto non aveva osservazioni da formulare all'indirizzo del piano così come modificato.

Il Giudice assegnava al professionista termine fino al 2/10/2020 per depositare in forma telematica la proposta di accordo

modificata, la prova delle comunicazioni ai creditori e le dichiarazioni di dissenso pervenute, riservando all'esito la decisione.

Preso atto del deposito dei documenti, con decreto del 28/10/2020 il Giudice disponeva procedersi ai sensi dell'art. 12, comma 1, riservando all'esito l'emissione del decreto di omologa (ricorrendone i presupposti).

Su iniziativa del difensore nominato dal sig. Goldin confluivano nel fascicolo telematico: prova della comunicazione ai creditori della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2; attestazione della mancata presentazione di contestazioni; attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. L'accordo di composizione della crisi deve essere omologato per le seguenti ragioni.

2.1. Sussiste la competenza territoriale di questo Giudice, atteso che il sig. Goldin risiede in Mazzè, Comune compreso nel circondario del Tribunale di Ivrea.

2.2. Risultano integrati i presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9, come già evidenziato nel decreto dell'8/11/2019.

2.3. All'udienza non è emersa la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori (cfr. art. 10, comma 3).

2.4. Come risulta dalla documentazione confluita nel fascicolo telematico su iniziativa del difensore del sig. Goldin, il dott.

Genta ha espletato gli incumbenti di cui all'art. 12, comma 1. Il professionista ha cioè trasmesso ai creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo modificato in ossequio alle indicazioni formulate dal Giudice all'udienza del 22/1/2020; inoltre egli ha reso l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, con argomentazioni logiche ed esaustive, che in quanto tali meritano di essere recepite nel presente decreto.

2.5. L'accordo è stato approvato da creditori rappresentanti il 94,99% dei crediti, percentuale di gran lunga superiore rispetto a quella del 60% prevista dall'art. 11, comma 2. Ne consegue che gli "atti di dissenso" depositati da Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossione e Prefettura di Torino non sono di ostacolo all'omologazione dell'accordo.

2.6. Non si configura alcuna violazione dell'art. 2740 c.c.

Con riferimento alle perplessità sollevate sotto questo profilo dall'Agenzia delle Entrate nel suo "atto di dissenso", occorre ribadire che – come già osservato nel decreto del 28/10/2020 – la proposta di accordo si regge sull'apporto di finanza esterna: si allude all'importo di euro 20.000,00, che la madre del sig. Goldin (sig.ra Luigina Massimilia Boero) si è impegnata a versare subordinatamente all'omologa dell'accordo. Viene dunque in rilievo, *mutatis mutandis*, il seguente principio di diritto: *"Il vincolo di cui all'art. 160, secondo comma, L.F. che dispone che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto*

di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, non opera laddove il pagamento dei creditori chirografari venga garantito attraverso la messa a disposizione di finanza esterna, sospensivamente condizionata all'omologa del concordato. Ciò in quanto l'apporto dei finanziatori esterni non entra a far parte del patrimonio del debitore, dal momento che si rende disponibile solo nella fase successiva alla definitiva omologazione dell'accordo concorsuale ed è specificatamente destinata alla realizzazione della liquidazione” (Trib. Monza 5/11/2014, su www.ilcaso.it; per un'applicazione dello stesso principio a una fattispecie sovrapponibile a quella ora in esame, si veda il decreto di omologa reso dal Tribunale di Milano all'esito della procedura rubricata al n. 188/2018 R.G. e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Tribunale).

2.7. Non si pone un problema di crediti non falciabili, vista la sentenza n. 245/2019 e il recentissimo intervento legislativo (D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020) con cui è stato soppresso – con efficacia anche per le procedure pendenti – il terzo periodo del primo comma dell'art. 7.

2.8. Nel termine previsto dall'art. 12, comma 1 non sono state sollevate contestazioni, quindi non si procede alla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale.

2.9. L'accordo va dunque omologato sulla base del testo allegato alla relazione di cui all'art. 12, comma 1, del quale si riportano i punti principali.

Questi sono i pagamenti proposti:

Creditore	Note	Totale	% proposta	Importo
Spese procedura OCC	Predeuzione, primi 3 mesi	2.000,00	100%	2.000,00
Inps - Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti N.G. Costruzioni srl	Importo non falcidiabile	8.085,43	100%	8.085,43
Agenzia Entrate Riscossione S.p.A. (Ex Equitalia)	Importo falcidiabile	8.047,68	4,5%	362,15
Ag. Entrate riscossione Inail	Importo non falcidiabile	619,74	100%	619,74
Agenzia Entrate Riscossione S.p.a. – Tribunale di Torino	Importo non falcidiabile	4.200,00	100%	4.200,00
Agenzia Entrate spa	Importo falcidiabile	3.415,54	4,5%	153,70
Cassa di Risparmio di Saluzzo	Importo falcidiabile	22.418,53	4,5%	1.008,83
Cassa di Risparmio di Asti	Importo falcidiabile	190.000,00	4,5%	8.550,00
Biverbanca	Importo falcidiabile	121.482,53	4,5%	5.466,71
Eurofidi	Importo falcidiabile	54.133,30	4,5%	2.436,00
Prefettura di Torino sanzioni assegni	Importo falcidiabile	5.257,00	4,5%	236,57
Prefettura NG costruzioni sanzioni assegni	Importo falcidiabile	1.888,43	4,5%	84,98
Inps gestione artigiani	Importo falcidiabile	82,15	4,5%	3,70
Inail	Importo non falcidiabile	349,92	100%	349,92
Comune di Mazzè	Importo falcidiabile	2.201,35	4,5%	99,06
TOTALE		424.181,60		33.656,78

Il piano prevede:

a) il pagamento in quattro anni dei debiti privilegiati non falcidiati (per un importo totale di euro 13.255,09), con versamenti mensili di euro 276,15 e pagamento della prima rata entro 30 giorni dall'omologazione del piano. I

versamenti verranno effettuati da parte del sig. Goldin entro il giorno 15 di ogni mese su un conto corrente bancario aperto di comune accordo con il dott. Genta, il quale provvederà al pagamento dei creditori entro 10 giorni dal ricevimento del bonifico;

b) il pagamento dei crediti prededucibili (pari ad euro 2.000,00) tramite redditi futuri del sig. Goldin e il pagamento dei restanti debiti indicati nel prospetto che precede entro 30 giorni dall'omologa mediante liquidità del proponente (euro 401,69) e con la somma di euro 20.000,00, che la madre del medesimo (sig.ra Luigina Massimilia Boero) si è impegnata a mettere a disposizione della procedura subordinatamente all'omologazione dell'accordo.

2.10. Non si procede alla nomina del liquidatore, atteso che la proposta prevede il pagamento dei creditori da parte del professionista dott. Genta una volta ricevuta la provvista sul conto corrente bancario aperto in accordo con il sig. Goldin.

2.11. Vista la natura del procedimento, non viene adottata alcuna statuizione in punto spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Omologa l'accordo di composizione della crisi proposto dal sig. Paolo Maria Goldin;

Dispone che il sig. Goldin provveda, sotto la supervisione del professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi (dott. Diego Natalino Genta), ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali secondo le previsioni dell'accordo omologato;

Dispone che il dott. Genta risolva eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando senza indugio ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità;

Dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea, a spese del sig. Goldin e a cura del dott. Genta;

Onera il dott. Genta di comunicare il presente decreto ai creditori;

Rammenta che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2, legge 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Nulla in punto spese.

Incarica la Cancelleria di comunicare il presente decreto al sig. Goldin e al dott. Genta.

Ivrea, 2/2/2021

Il Giudice
(dott. Matteo Buffoni)